

188/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80519** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 23.10.2024 proposto dal Sig. **XX**

(omissis), nato a omissis il omissis,
residente in omissis, alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dall'Avv. Andrea Ranalli (araforum@leglmail.it) e
dall'Avv. Chiara Leo (chiaraleo@pec.it), elettivamente domiciliato
presso lo Studio dell'Avv. Andrea Ranalli sito in Frosinone, alla Via
M. Mastroianni n. 14.

contro

- **I.N.P.S.** - in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in
Frosinone, Piazza Gramsci n. 4.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza del 26 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario,
Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Chiara Leo, per il ricorrente, e l'Avv.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Filippo Mangiapane, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex dipendente Ares, chiede il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza luglio 2024, impugnando il silenzio dell'INPS sulla propria istanza dell'8.09.2023, nonostante sollecito del 02.10.2024.

Con memoria depositata il 28.02.2025, si è costituito in giudizio l'INPS rappresentando di aver proceduto, con atto del 21.11.2024, alla liquidazione, in via provvisoria, della pensione di vecchiaia con decorrenza da luglio 2024. Nel medesimo atto del novembre 2011, si dava conto che si stava provvedendo all'aggiornamento del trattamento pensionistico del ricorrente comprensivo anche del periodo di ricongiunzione, il cui iter di accettazione si sarebbe concluso nel dicembre 2024.

Controparte, pertanto, chiede venga riconosciuta la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere con conseguente improcedibilità della domanda o, in subordine, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'udienza odierna, la Difesa di parte attrice confermando che il trattamento pensionistico è stato riconosciuto, in via provvisoria, solo nel novembre 2024, chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con il favore delle spese in ragione della tardività del provvedimento di pensione.

L'Avv. Mangiapane, per l'INPS, ribadisce la richiesta di cessazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della materia del contendere con compensazione delle spese attesi i tempi tecnici necessari per procedere alla liquidazione di quanto richiesto.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Osserva il Giudice che, a seguito della documentazione prodotta dall'INPS, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, atteso che nelle more del giudizio l'Inps ha provveduto a liquidare il trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente, che ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dalla controparte, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

Avendo tuttavia il ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va considerato che, sebbene l'INPS abbia provveduto al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria (richiesta in data 08.09.2023) e dei relativi arretrati nella misura spettanti al ricorrente, solo dopo la proposizione del presente ricorso, non si ravvisa a carico dell'INPS un comportamento particolarmente negligente o ritardatario.

A questo proposito, si richiama non solo il periodo di tre mesi che, generalmente viene consentito tra la maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e la decorrenza effettiva del primo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rateo previdenziale (c.d. “finestra mobile”, art. 24, comma 10, d.l. n. 201/2011), ma soprattutto si osserva che il ricorrente ha presentato, in data 02.10.2024, un’istanza di sollecito della domanda amministrativa di pensione del 08.09.2023, e ha depositato il ricorso oggetto del presente giudizio già il 23.10.2024, senza neanche attendere il termine minimo di 30 giorni, per consentire all’amministrazione di rispondere al sollecito in questione, circostanza che è avvenuta il mese successivo, con relativo accredito della pensione richiesta.

Ad avviso di questo Giudicante, pertanto, sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.04.2025
per il Dirigente

f.to digitalmente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
